

ARTICOLO	OGGETTO	LE MODIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA
ART. 2, COMMI 1 E 2	PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITA'	
a)	Interruzione del corso della prescrizione	All'art. 160 c.p., tra le ipotesi di interruzione del corso della prescrizione viene aggiunto il decreto di condanna.
b)	Cessazione del corso della prescrizione	Viene introdotto il nuovo art. 161 bis c.p. , il quale prevede la <u>cessazione definitiva del corso della prescrizione del reato</u> con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso, in seguito, di annullamento che comporti la regressione del procedimento, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva dell'annullamento. [A tale nuova previsione è conseguita inevitabilmente l' abrogazione del comma 2 dell'art. 159 c.p., il quale prevedeva la sospensione del decorso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado].
c)	Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	Viene introdotto il nuovo art. 344 bis c.p. e, dunque: - la mancata definizione del <u>giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di 1 anno</u> è causa di improcedibilità dell'azione penale; il termine, rispettivamente, di 2 anni e 1 anno <u>decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine individuato per il deposito delle motivazioni della sentenza.</u> - La disposizione si applica, altresì, ai giudizi conseguenti all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello ed il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito

		<p>della sentenza da parte della Corte di Cassazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resta salva la possibilità per l'imputato di <u>chiedere la prosecuzione del processo</u>, nonostante il superamento dei termini previsti a pena di improcedibilità. - <u>I termini di 1 e 2 anni sono sospesi</u> nei casi previsti dall'art. 159 c.p. ("sospensione del corso della prescrizione") e, nel giudizio d'appello, anche per il tempo occorrente alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, senza che, in tale ultimo caso, il periodo di sospensione tra l'una l'altra udienza possa superare giorni 60. I termini sono altresì sospesi quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato per la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello o degli avvisi per il giudizio di cassazione.
d)	<p>Ipotesi di proroga dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso (numero delle parti o delle imputazioni o delle questioni di fatto o di diritto e della loro complessità) <u>i termini sono prorogati</u> per un periodo non superiore, rispettivamente, ad 1 anno (appello) e a 6 mesi (cassazione). - Possono essere concesse <u>ulteriori proroghe</u>, sempre per le ragioni e la durata indicate, se si procede per determinati delitti (commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad anni 5 o nel massimo ad anni 10; per i delitti di ricostituzione di associazioni sovversive (art. 270, comma 3 c.p.), partecipazione a banda armata (art. 306, comma 2, c.p.), associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), violenza sessuale (609 bis c.p.) nelle ipotesi aggravate di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) e

		<p>violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); per i delitti aggravati per reati connessi ad attività mafiose (art. 416 bis. 1 c.p.), anche se, in tal caso, i periodi di proroga non possono superare complessivamente 3 anni nel giudizio d'appello e 1 anno e 6 mesi nel giudizio di cassazione; delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990).</p> <p>La/le proroghe sono decise con <u>ordinanza motivata</u> del giudice che procede;</p>
e)	<p>Impugnazione dell'ordinanza di proroga dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione</p>	<p>Contro l'ordinanza di proroga dei termini per l'improcedibilità, l'imputato ed il suo difensore possono proporre <u>ricorso per cassazione</u>, a pena di inammissibilità, entro 5 giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione; il ricorso non ha effetto sospensione e la Corte di Cassazione decide entro 30 giorni secondo le regole del procedimento in camera di consiglio (art. 611 c.p.p.). Se il ricorso viene rigettato è dichiarato inammissibile, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza;</p>
f)	<p>Decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione</p>	<p>Se è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, il giudice d'appello e la corte di cassazione, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, <u>rinviano per la prosecuzione al giudice civile</u> competente per valore in grado d'appello, il quale dovrà decidere sulla base delle prove acquisite nel processo penale.</p>

ARTICOLO 2, COMMI 3-10	MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE NORME DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RIFORMA	
Comma 3	Disciplina transitoria sulla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto <u>reati</u> <u>commessi a far data dal 1° gennaio 2020.</u>
Comma 4		Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice di appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 del c.p.p., i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344- <i>bis</i> del c.p.p. decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Comma 5		Nei procedimenti di cui al comma 3, nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 344- <i>bis</i> del c.p.p. sono, rispettivamente, di <u>tre anni per il giudizio di</u> <u>appello</u> e di <u>un anno e sei mesi per il giudizio</u> <u>di cassazione</u> . Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del <u>31 dicembre</u> <u>2024</u> . In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
Comma 7	Verifica dell'identità personale dell'imputato	MODIFICHE ALL'ART. 66 COMMA 2 C.P.P. 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare

		<p>le proprie generalità o le dà false.</p> <p>2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati ad essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.</p> <p>3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.</p>
Comma 8	<p style="text-align: center;">Identificazione dell'indagato e di altre persone</p>	<p>MODIFICHE ALL'ART. 349, COMMA 2 C.P.P.</p> <p>1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.</p> <p>2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si</p>

procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso

		<p>anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.</p> <p>5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.</p> <p>6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.</p>
Comma 9	<p style="text-align: center;">Fascicolo per il dibattimento</p>	<p>MODIFICHE ALL'ART. 431, COMMA 1, LETTERA G) C.P.P.</p> <p>1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:</p> <p>a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;</p> <p>b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;</p> <p>c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;</p> <p>d) i documenti acquisiti all'estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;</p> <p>e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;</p> <p>f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera;</p>

		<p>d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;</p> <p>g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 , <u>nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;</u></p> <p>h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.</p> <p>2 Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.</p>
Comma 10	Richiesta dei certificati	<p>MODIFICHE ALL'ART. 110 DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271.</p> <p>1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:</p> <p>a) i certificati anagrafici;</p> <p>b) il certificato previsto dall'articolo 688 del</p>

		<p>codice;</p> <p>c) il certificato del casellario dei carichi pendenti.</p> <p><i>c-bis</i>) il certificato del casellario giudiziale europeo.</p> <p>1-bis. Quando la persona alla quale il fatto è attribuito è un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'art. 335 del codice.</p>
<p>ART. 2 COMMA 11, lett. a)</p>	<p>Art. 90 ter comma 1bis c.p.p.: Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione</p>	<p>Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla P.O. anche per il reato di tentato omicidio ex art. 575 c.p., e per la forma tentata degli altri delitti espressamente richiamati dal comma 1 bis dell'art. 90 ter c.p.p.</p>
<p>b)</p>	<p>Art. 362 comma 1ter c.p.p.: Assunzione di informazioni</p>	<p>Assumere informazioni dalla P.O. entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia criminis anche per il reato di tentato omicidio ex art. 575 c.p. e per la forma tentata degli altri delitti espressamente richiamati nel comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p.</p>
<p>c)</p>	<p>Art. 370 comma 2-bis c.p.p.: Atti diretti e atti delegati</p>	<p>La P.G. deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal P.M. anche nel caso di tentato omicidio ex art. 575 c.p. e per la forma tentata degli altri delitti espressamente richiamati dal comma 2 bis dell'art. 370 c.p.p.</p>

d)	Art. 659 comma 1-bis c.p.p.: Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza	Quando deve essere disposta una scarcerazione, anche per il reato di tentato omicidio ex art. 575 c.p., e per la forma tentata e degli altri delitti espressamente richiamati dal comma 1 bis dell'art. 659 c.p.p. , il P.M. deve darne immediata comunicazione alla P.O. e, se nominato, al suo difensore, a mezzo della P.G.
Art. 2 co. 12	Art. 64-bis comma 1 delle norme di attuazione del c.p.p.: Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile	Trasmissione obbligatoria di taluni provv.ti (misure cautelari/ 415bis/408 c.p.p., sentenza) al giudice civile, ai fini della decisione, nei proc.ti di separazione personale dei coniugi, nelle cause relative ai figli minori o all'esercizio della potestà genitoriale, anche per il reato di tentato omicidio ex art. 575 c.p. e per la forma tentata degli altri delitti espressamente richiamati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p.
Art. 2 co. 13	Art. 165 comma 5 c.p.: Obblighi del condannato	La sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, anche per il tentato omicidio ex art. 575 c.p. e per la forma tentata degli altri delitti espressamente richiamati dal comma 5 dell'art. 165 c.p.
Art. 2 co. 14	Art. 123 c.p.p.: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate	Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il comma 2bis: Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste di persone detenute o internate, sono comunicate anche al difensore nominato.
Art. 2 co. 15	Art. 380 comma 2-lett. 1- ter c.p.p.: arresto obbligatorio in flagranza	L'arresto obbligatorio in flagranza viene allargato anche al delitto di cui all'art. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.)